

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIUSEPPE VASCELLARO

Seduta del 08/04/2021

FATTO

Parte ricorrente, dopo aver esperito invano il reclamo, adiva questo Arbitro chiedendo il rimborso, a seguito dell'estinzione anticipata di un finanziamento, ex art. 125-sexies TUB, della somma di € 1.496,68, a titolo di commissioni, oneri assicurativi e spese, al netto dei rimborsi, nonché della somma di € 135,80, a titolo di commissione di estinzione anticipata, oltre interessi legali a far data dal reclamo, spese di assistenza professionale nella misura di € 200,00 e spese del procedimento.

L'intermediario, costituitosi, deduceva ed eccepiva: 1) la direttiva UE 2008/48 non può ritenersi direttamente applicabile ai rapporti tra privati; 2) il contratto espressamente riconosce e disciplina il diritto del finanziato alla restituzione degli oneri non goduti in caso di estinzione anticipata; 3) il "Piano annuale di rimborso" – che costituisce parte integrante del contratto – a sua volta precisa che "la quota parte rimborsabile dell'importo delle "Commissioni Rete Distributiva" (lettera D) è individuata nella misura massima del 60%; 4) in particolare, le commissioni di rete distributiva, si riferiscono sia ad attività up front sia ad attività recurring ed il contratto indica chiaramente le modalità ed i criteri di rimborso di tale unica voce commissionale, avallati dalle pronunce del Collegio di Coordinamento n. 10003/16 e n. 26525/2019; 5) quanto agli oneri assicurativi, l'avvenuto rimborso della somma di € 30,62, alla differenza tra quanto previsto nel Piano annuale di rimborso in corrispondenza della rata n. 50, in coincidenza con la quale si è perfezionata l'estinzione, e la somma già rimborsata dalla compagnia assicurativa; 6) le spese di istruttoria si

riferiscono ad attività di natura up front e pertanto non rimborsabili, non potendosi applicare al caso di specie la sentenza Lexitor della CGUE. Chiedeva, pertanto, al Collegio, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1) La domanda di parte ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva debba essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve

essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

2) Il contratto de quo, stipulato in data 07/11/2011, è stato estinto in corrispondenza della rata n.50, come da conteggio estintivo e quietanza liberatoria.

Parte ricorrente chiede la restituzione della somma di € 1.496,68, a titolo di commissioni, oneri assicurativi e spese, al netto dei rimborsi.

In particolare, chiede il rimborso dell'intera commissione rete distributiva; l'intermediario, sul punto, eccepisce di avere rimborsato tale voce di costo secondo il metodo contrattuale riportato nel piano di rimborso, per l'importo di € 532,78.

Tale importo corrisponde al rimborso previsto nel piano annuale in corrispondenza della rata n. 51; il rimborso previsto nel piano annuale in corrispondenza della rata di estinzione (n. 50) è invece pari ad € 547,07; la differenza tra i due importi, pari ad € 14,29, però, non è espressamente richiesta da parte ricorrente che, per altro verso, riconosce di avere ricevuto l'importo di € 532,78.

Ed ancora, l'intermediario deduce che la compagnia assicurativa avrebbe già rimborsato l'importo di € 278,87 a titolo di restituzione del premio assicurativo non maturato ed allega evidenza di tale rimborso.

Parte ricorrente non contesta espressamente la dichiarazione resa dall'intermediario.

Risulta, altresì, l'ulteriore rimborso della somma di € 30,62 a titolo di oneri assicurativi, oltre che € 0,01 a titolo di interessi legali ed € 20,00 a titolo di spese per la procedura.

Il Collegio, in linea con il richiamato orientamento, esaminata la documentazione in atti, si riporta al seguente prospetto restitutorio:

rate complessive	120	rate scadute	50	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	70	TAN	6,56%					
Denominazione		% rapportata al TAN	37,20%					
Commissione rete distributiva (40%)				954,72 €	Up front	355,16 €		355,16 €
Spese di istruttoria				450,00 €	Up front	167,40 €		167,40 €
Ulteriori rimborsi				0,00 €		0,00 €	135,00 €	-135,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								387,56 €

3) Parte ricorrente chiede, altresì, il rimborso della commissione di estinzione anticipata per € 135,80, attesa la nullità della relativa clausola per mancata allegazione, da parte dell'intermediario, di "alcun dettaglio dei costi "eventualmente" sostenuti per l'estinzione anticipata".

Il Collegio di Coordinamento, nella decisione n. 5909/20, ha enunciato, sul punto, il seguente principio di diritto: "La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleggi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B."

Non ricorrendo le cause di esclusione dell'equo indennizzo e non avendo parte ricorrente ottemperato all'onere della prova, la domanda non può trovare accoglimento.

4) Il Collegio, pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione della complessiva somma di € 387,56, oltre interessi legali a far data dal reclamo e rigetta la domanda di rifusione delle spese di assistenza professionale attesa la natura seriale del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 387,56, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI